



**Salvatore Prisco**

(già professore ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico nell'Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Giurisprudenza)

**La laicità come apertura al dialogo critico nel rispetto delle identità culturali** (riflessioni a partire da Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, n. 24414 del 2021)

*Secularism as a critical dialogue respecting cultural differences*

**ABSTRACT:** The ruling decision pronounced by the United Sections of the Supreme Court of Cassation in Italy, which calls for a "reasonable accommodation" about the posting of the crucifix in the class-rooms, as a precious opportunity to promote at the public school - primary place of socialization beyond family - dialogical practices of intercultural and inter-religious encounter.

**SOMMARIO:** 1. Una *vexata quaestio* e l'andamento carsico del suo periodico riproporsi - 2. Premessa di metodo: guardare un paesaggio consueto con nuovi occhi per scoprire orizzonti prima inesplorati - 3. I meri fatti e il caso *sub judice* come modo di "leggerli" - 4. Le questioni di merito: a) del buon uso dei simboli pubblici, veicoli di messaggi "istituzionali" o espressione di sentimenti popolari condivisi - 5. b) L'antica saggezza del "ragionevole accomodamento" come bussola tratta dalle esperienze multiculturali per navigare oggi il mare tempestoso del mondo variegato - 6. Dal diario di bordo di un vecchio professore.

### **1 - Una *vexata quaestio* e l'andamento carsico del suo periodico riproporsi**

La sentenza di seguito commentata (Presidente Curzio, relatore ed estensore Giusti) affronta per l'ennesima volta la *vexata quaestio* dell'esposizione del crocifisso sulla parete di un'aula scolastica - in questo caso con riferimento a una vicenda fondata su dati di fatto diversi da quelli presentatisi in altri - e ha tutti i titoli per potere essere definita epocale, ossia per segnare una pietra miliare della discussione in argomento, in modo controintuitivo rispetto a un certo "tono" attuale del confronto di opinione intorno a controversie simboliche di natura etica e religiosa, teso a marcare fortemente e in forme di aspro conflitto profili ideologici identitari dei (non davvero) dialoganti.

Il motivo di questo giudizio lo si comprenderà continuando la lettura. Per il momento si consenta un passo indietro, come nel più



classico degli stilemi tipici di certi romanzi dell'Ottocento, in ragione di un ricordo personale.

In un lontano convegno ferrarese si discuteva appunto di questo annoso tema e del resto in precedenza una sua variante (riferita al rifiuto di prestare la funzione di scrutatore in un seggio elettorale peraltro particolare, essendo tuttavia di solito le aule degli istituti scolastici impiegate quali sedi per operazioni elettorali e a quei tempi ancora diffuso che tale specifico arredo simbolico non fosse almeno temporaneamente rimosso o occultato) aveva egualmente sollevato grande attenzione, facendo del pari approdare la relativa controversia giuridica che ne era nata alla suprema Corte e in seguito ci sarebbero state altre occasioni per parlarne ancora.

Si trattava di un'iniziativa inserita nell'ambito dei seminari annuali di "Amicus Curiae", che l'intelligente apertura mentale e forza provocatoria dei colleghi di quella università (in prevalenza allievi di quella grande Maestra che è stata ed è Lorenza Carlassare, come lei attestati sulla difesa strenua di una lettura progressista ed evolutiva dei principî costituzionali) proponeva già da qualche anno, in vista di una imminente pronuncia della Corte costituzionale su questioni di grande rilievo nel dibattito dell'opinione pubblica e in sede scientifica. L'iniziativa è continuata nel tempo e ancora oggi si rinnova periodicamente, contrassegnandosi come preveggenze e sollecitatoria, se è vero che l'istituto di cui alla denominazione del ciclo - mutuato da altre esperienze di giustizia costituzionale - è stato poi effettivamente oggetto di una significativa introduzione nel gennaio 2020 da parte della "Corte Cartabia", nelle *Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale*<sup>1</sup>.

La soluzione proposta da chi introdusse allora il dibattito - Stefano Ceccanti, cattolico, ora professore di diritto costituzionale comparato alla Sapienza e più volte parlamentare (lo è ancora in atto) - fu quella bavarese, ossia di lasciare che del punto ne discutesse e si autodeterminasse la singola scuola, o l'aula in esso, ossia la specifica comunità umana lì

---

Il contributo, non sottoposto a valutazione, appare anche negli *Scritti in onore di Patrick Valdrini*, autorevole canonista di scuola francese, ma assieme chierico ricco di problematico *esprit laïque*, rinnovandogli affetto, stima e nostalgia del passato, nel ricordo degli amici comuni che ci hanno fatti conoscere e delle appassionante discussioni intrecciate lungo i corridoi e nelle aule della Facoltà.

<sup>1</sup> Si veda ad esempio **M. D'AMICO**, *Gli Amici Curiae*, in *Questione Giustizia*, 4/ 2020, 122 ss.



convenuta per il processo educativo che vi si svolge e in cui vengono necessariamente in contatto generazioni e mentalità differenti<sup>2</sup>.

Intervenni da agnostico appoggiandola<sup>3</sup>, perché in questo modo si sarebbe potuto trarre dall'occasione un motivo di riflessione sul senso dei simboli (religiosi, ma non solo) per ricostruire la storia e le dinamiche delle identità culturali individuali e collettive, sempre complesse e mai semplificabili con atti di imperio, in modo che dalle discussioni scaturisse la reciproca conoscenza arricchente degli allievi di una medesima classe e scuola. In altre occasioni mi sono altresì dichiarato favorevole, in una classe multietnica, ad affissioni simboliche plurime sulle pareti e a momenti di riflessione *ad hoc*, guidati dal docente, anche con invitati esterni e presenza di membri delle famiglie degli allievi<sup>4</sup>. In questo modo si sarebbe evitato l'uso assolutamente improprio dei supporti materiali dei simboli stessi - fossero essi croci di legno o di altro materiale, o immagini raffigurate su tavolette iconiche alla parete, o statuette - come corpi contudenti, da scagliarsi addosso l'uno contro l'altro, concretamente o sul piano ideale.

Com'è noto, negli anni la problematica ha generato un vero profluvio di dibattiti dottrinali, di convegni e di sentenze, in Italia, all'estero e della Corte Cedu. Per me in particolare, da siffatto ordine di meditazioni che dal quel momento in poi fui indotto a compiere, ne sono nati saggi, poi raccolti in gran parte - salvo uno, ricompreso in un trattato a molte voci e non "liberato" per l'autonoma ripubblicazione dall'editore<sup>5</sup> - nel libro sopra ricordato in nota, di cui mi è caro segnalare che la prefazione ne fu scritta generosamente dal mio compianto amico Mario Tedeschi. Sul tema dei simboli e sul loro impiego ho intrecciato inoltre proficui confronti a distanza con altri amici e colleghi che stimo

---

<sup>2</sup> S. CECCANTI, *E se la Corte andasse in Baviera?*, in R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), *La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici*, Giappichelli, Torino, 2004, p. 1 ss.

<sup>3</sup> S. PRISCO, *Il valore della laicità e il senso della Storia*, ivi, p. 273 ss. e anche in ID., *Laicità. Un percorso di riflessione*, Giappichelli, Torino, 2<sup>a</sup> ed. rivista e accresciuta, 2009, p. 43 ss.

<sup>4</sup> *Non si devono temere i simboli*, ivi, p. 55 s. e altresì *Intervento* al Convegno "Problemi pratici della laicità agli inizi del XXI secolo" (Napoli, 26-27 ottobre 2007), nell'*Annuario 2007 dell'Associazione italiana dei Costituzionalisti*, Cedam, Padova, 2008, p. 285 ss. e anche in *Laicità. Un percorso di riflessione*, cit., p. 151 ss.

<sup>5</sup> Si tratta di S. PRISCO, voce *Laicità*, nel *Dizionario di Diritto pubblico* diretto da S. CASSESE, vol. IV, Giuffrè, Milano, 2006, p. 3335 ss.



moltissimo, come Nicola Colaianni, Susanna Mancini e Alessandro Morelli<sup>6</sup>.

Proverò di seguito a ribadire, attualizzandole, le ragioni che continuano ancora oggi a farmi aderire, a distanza di tempo, all'*animus* col quale è stata scritta la decisione odierna<sup>7</sup>, utilizzando al riguardo anche la fortunata contingenza di disporre di un recentissimo volume<sup>8</sup>. In esso sono raccolti gli atti di un bel convegno fiorentino, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'università unitamente all'Unione degli Atei Agnostici e Razionalisti, per ricordare il trentesimo anniversario della ben nota sentenza della Corte Costituzionale che affermò l'esistenza anche nel nostro ordinamento del principio di laicità, ricavabile in via esegetica perché come noto da noi non espressamente riconosciuto, a

---

<sup>6</sup> Cito soltanto, a titolo di esempi, anche se per tutti loro dovrei abbondare in riferimenti, **N. COLAIANNI**, *Eguaglianza e diversità culturali e religiose. Un percorso costituzionale*, il Mulino, Bologna, 2006; **ID.**, *La lotta per la laicità. Stato e Chiesa nell'età dei diritti*, Cacucci, Bari, 2017; **S. MANCINI**, *Il potere dei simboli, i simboli del potere. Laicità e religione alla prova del pluralismo*, Cedam, Padova, 2009; **A. MORELLI**, *Simboli, religioni e valori negli ordinamenti democratici*, in *Symbolon/ Diabolon. I simboli religiosi tra diritto e culture*, a cura di E. DIENI, A. FERRARI, V. PACILLO, Giuffrè, Milano, 2006, p. 86 ss.; **ID.**, «Valori occidentali» e principi costituzionali. Il tema identitario nella giurisprudenza in materia di simboli religiosi, in *Democrazia e Sicurezza*, 2/2017, p. 15 ss.

<sup>7</sup> Per i primi commenti alla quale si leggano, a parte quelli richiamati in note successive, **N. COLAIANNI**, *Dal "crocifisso di Stato" al "crocifisso di classe" (nota a margine di Cass., SS. UU., 9 settembre 2021, n. 24414)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n. 17 del 2021, p. 17 ss.; **M. TOSCANO**, *Il crocifisso 'accomodato'. Considerazioni a prima lettura di Corte cass., Sezioni Unite civili, n. 24414 del 2021*, ivi, n. 18 del 2021, p. 17 ss., p. 45 ss.; **P. CAVANA**, *Le Sezioni Unite della Cassazione sul crocifisso a scuola: alla ricerca di un difficile equilibrio tra pulsioni laiciste e giurisprudenza europea*, ivi, n. 19 del 2021, p. 1 ss.; **A. SALVI**, *Sezioni Unite e Crocifisso: perplessità sulla regola del caso per caso*, in *www.centrostudiliviatino.it*, 15 settembre 2021; **P. DUBOLINO**, *Sezioni Unite e Crocifisso: perché il "ragionevole accomodamento" non convince*, ivi, 16 settembre 2021; **M. GANARIN**, *Ancora su Cassazione e Crocifisso, fra laicità e reasonable accomodation*, ivi, 25 settembre 2021; **V.A. POSO**, *Croce e giustizia. La libertà religiosa e il principio di laicità dello Stato nelle aule delle scuole pubbliche dopo la sentenza delle Sezioni Unite n. 24414/2021. Quasi un racconto*, in *Labor, il lavoro nel diritto*, 16 settembre 2021; **M. D'ORIANO**, *Il crocifisso nelle aule scolastiche: per le Sezioni Unite nessun obbligo, ma ricerca dell'accomodamento ragionevole, intesa come soluzione mite*, in *Giudicedonna.it*, 2/2021, dove si legga anche **C. SGROI**, *Il crocifisso nelle aule scolastiche e la laicità dello Stato*, come la rivista titola lo stralcio delle conclusioni dell'avvocato generale presso la Procura Generale della Corte di Cassazione nel ricorso dal quale poi è nata la sentenza qui discussa.

<sup>8</sup> *30 anni di laicità dello Stato. Fu vera gloria?* Atti del Convegno di Firenze del 27 e 28 settembre 2019 nel trentennale della sentenza 203/1989 della Corte Costituzionale, a cura di A. CARDONE e M. CROCE, Nessun dogma, Roma, 2021.



differenza di quanto avviene nella tradizione costituzionale francese e in quella turca, beninteso nella versione kemalista, rinnegata in seguito dalla maggioranza dell'attuale classe politica di questo Paese. Riserverò riflessioni finali a sottolineare la fecondità (a mio avviso) della direzione di marcia indicata dalla sentenza in commento anche per dibattiti all'apparenza lontani dal campo problematico che ha costituito occasione della pronuncia.

## **2 - Una premessa di metodo: guardare un paesaggio consueto con nuovi occhi per scoprire orizzonti prima inesplorati**

Sintetizzerò nel terzo paragrafo gli elementi essenziali di fatto che colorano la vicenda di tinte particolari, come desumibili dalla premessa narrativa della Corte Suprema di Cassazione. Prima però devo compiere una sottolineatura preliminare, perché si comprenda il rilievo innanzitutto metodologico che riconosco alla sentenza.

Potrebbe sembrare ultroneo e distraente, rispetto all'esame del caso di specie, indugiare sul tema teorico-generale dell'impostazione da dare ai rapporti tra fatto e diritto e ci si potrebbe limitare dunque, sul punto, solo a un accenno.

Si deve così ricordare come sia oggi abbastanza incontrovertibile - almeno per i più - che in regime di costituzioni rigide e "per principi" il peso del fatto nella costruzione del "caso" finisca per assumere un rilievo molto notevole, rispetto alla pretesa delle fonti legali di perimetrarne con nettezza i termini rilevanti a risolvere *ex ante* in tutti i suoi aspetti una questione giuridica - con un modello astratto, previo e in se stesso compiuto - perseguendo una soluzione del problema sottoposto alla cognizione del giudice che sia derivabile pacificamente da esse attraverso un sillogismo in cui la fattispecie concreta sia appunto sussunta nei canoni normativi prestabiliti dal sistema<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> Sulle conseguenze teorico-generalì ed ermeneutiche di un diritto ecclesiastico italiano declinato "per principi" e in particolare sulla "laicità all'italiana" o (per il primo) "positiva", si vedano ora le dense pagine di **G. CASUSCELLI** e **S. BERLINGÒ** nel volume da entrambi condiviso *Diritto ecclesiastico italiano. I fondamenti. Legge e religione nell'ordinamento e nella società di oggi*, Giappichelli, Torino, 2020, rispettivamente p. 133 ss. e specialmente p. 140 ss., p. 215 ss. Sulla laicità "positiva" può inoltre leggersi assai proficuamente, del dedicatario del presente lavoro, **P. VALDRINI**, *Liberté religieuse, communautés religieuses et bien commun de la société. Étude à partir du cas de la France*, in *L'Année canonique*, 1/2010, p. 429 ss., che analizza gli sviluppi di rottura - o quantomeno di allentamento - del paradigma tradizionale della *laïcité de combat* al tempo della



Lo schema teorico costituito dalla disposizione o dal principio (in questo caso peraltro nemmeno espresso, com'è la laicità dell'ordinamento giuridico) assume in realtà, nel concreto di ogni vicenda *sub iudice*, configurazioni magari prima impensate, o poco avvertite, alla mera lettura del testo normativo di riferimento che pretenda di regolarlo, che deve fare i conti con le sempre cangianti circostanze del fatto da disciplinare, le quali in ultima analisi finiscono per portare il giudice lontano (poco o molto che sia) dalla *mens legis*. Si pensi, per dare un'immagine intuitiva del problema sul piano metaforico, al ritenere erroneamente come l'unico possibile l'assetto che le tessere colorate hanno staticamente nel tubo del caleidoscopio, laddove invece esso cambia - davanti all'occhio che guardi nella lente - ogni volta che il loro contenitore cilindrico venga ruotato. In modo simile, prima che il giudizio culmini nella decisione, non c'è davvero diritto compiuto, ma solo proposta e previsione di una modalità di regolazione giuridica di eventi sottoposti a qualificazione sotto questo profilo<sup>10</sup>.

---

Presidenza Sarkozy, tema sul quale si legga anche **M. d'ARIENZO**, *La laicità francese secondo Nicolas Sarkozy*, in *Diritto e religioni*, 6, 2008, p. 257 ss.: si tratta della posizione ufficiale emersa in occasione della visita di Benedetto XVI in Francia, come argomentata in *Une nécessaire réflexion sur le sens de la laïcité. Cérémonie de bienvenue au Palais de l'Élysée, vendredi 12 déc. 2008, Discours du Président Nicolas Sarkozy*, in *Droit Canonique*, 105, 2008, p. 821 ss. Ribadisce invece la propria diffidenza verso una laicità "aggettivata" - com'è appunto quella "positiva", nel senso che la Corte argomenta nella motivazione della sentenza n. 203 del 1089 - **S. LARICCIA**, *Furbizie e ambiguità nella giurisprudenza costituzionale in materia religiosa*, in *30 anni di laicità dello Stato*, cit., p. 83 ss., che ripercorre alcune sentenze topiche, per dichiarare alla fine (p. 101 ss.) di condividere la sensazione di avere subito un inganno provata da una parte del mondo scolastico alla lettura della decisione, pur dando atto dell'alto valore dei suoi componenti e della "buona fede" al collegio presieduto da Francesco Paolo Casavola. **P. CARETTI**, *Prefazione*, ivi, p. 10, prevede dal suo canto "[P]er gli anni a venire" come "destinata ad affermarsi una dimensione del principio di laicità distante sia dalla sua declinazione rigida alla francese, sia da quella assai più flessibile americana. Tale principio potrebbe trovare proprio in un modello simile al nostro, centrato su una rete di accordi dal contenuto flessibile e sempre ricontrattabili a seconda delle esigenze cui far fronte, le soluzioni operative più appropriate in una situazione nella quale la tutela delle varie confessioni si intreccia con i problemi dell'inclusione sociale di etnie e gruppi diversi. Una laicità (...) dialogante e partecipativa".

<sup>10</sup> Sarebbe ultroneo indicare *funditus* una bibliografia di approfondimento. Basti qui richiamare per tutti il fascicolo 1/2019 di *Ars interpretandi*, dedicato a *Crisi della fattispecie*, e inoltre già in precedenza **H. ALBERT**, *Scienza giuridica ed ermeneutica. Il diritto come fatto sociale e il compito della giurisprudenza*, ivi, 1997, p. 231 ss. Su come la percezione del diritto e quindi del suo studio sia mutata - in sostanza capovolgendosi e mettendo in grande dubbio precedenti certezze - nel giro di pochi decenni, si legga l'incisiva introduzione di



Senonché, il sottolineare ulteriormente questo aspetto nasce dalla circostanza che è la medesima decisione in commento ad accogliere questa idea di necessariamente mobile sensibilità verso l'interpretazione giuridica dei molti materiali che concorrono a costruire il caso.

Essa avanza infatti fondatamente un avviso, prima di affrontare l'esame della questione sottoposta al suo esame, il quale consiste nel pronunciarsi - dopo l'iniziale incardinamento di essa presso la sezione Lavoro della suprema Corte - sull'assunto del ricorrente, che ha ribadito in ogni grado quanto le Corti di merito avevano invece escluso, ossia la tesi di una discriminazione a danno suo e degli studenti della classe rimasti in minoranza nell'assemblea dei compagni che aveva deliberato l'affissione in aula di un simbolo religioso a lui sgradito, nonché dei loro docenti non cristiani. Il docente si doleva infatti di una soggettivamente percepita lesione della propria libertà di coscienza e autorevolezza morale, mortificando secondo lui tale esposizione nell'aula, durante il tempo della propria presenza attiva in classe, un insegnante che "vede la propria voce coperta o autorata da un simbolo confessionale posto sopra di sé (§ 7)".

Per l'autorevolissimo avallo che le Sezioni Unite danno all'indirizzo metodologico sull'interpretazione sopra ricordato e da chi scrive condiviso v'è da esprimere *in limine* la massima soddisfazione: la decisione afferma infatti, *in parte qua* (§ 8), che

*«L'esposizione del crocifisso non è stabilita da una legge. E tuttavia, le Sezioni Unite non sono sole nell'esame della questione di massima. Per un verso, sono guidate dalla forza peculiare dei principi fondamentali che entrano in gioco, dalla libertà religiosa al principio di laicità nelle sue diverse declinazioni, al pluralismo, al divieto di discriminazioni, alla libertà di insegnamento nella scuola pubblica aperta a tutti. Tali principi, definiti dalla Costituzione italiana, dalle Carte dei diritti e dalle Corti che ne sono gli interpreti, costituiscono la bussola per rinvenire nell'ordinamento la regola per la soluzione del caso. Per altro verso, sono supportate da una fitta rete di precedenti giudiziari e di contributi della dottrina: gli uni rappresentano i sentieri già percorsi dall'esperienza giurisprudenziale per risolvere controversie che presentano elementi di somiglianza, e sono tanto più rilevanti in mancanza di una legge del Parlamento; gli altri offrono la ricostruzione del quadro di sistema e l'elaborazione di linee di*

---

**R. KOSTORIS**, in *Teorie postmoderne del diritto*, il Mulino, Bologna, 2017, a sua cura, p. 9 s. Per quanto riguarda la posizione di chi scrive, sia consentito rinviare al nostro *Rigore è quando arbitro fischia? Spunti di 'ragionevole' scetticismo su legislatore, Corti e interpretazione*, in *Liber Amicorum in onore di Augusto Cerri. Costituzionalismo e democrazia*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016, p. 633 ss.



prospettiva coerenti con le attese della comunità interpretante. Infine, sono accompagnate dai contributi offerti dal processo e dal suo svolgersi nel contraddittorio tra le parti. *La nomofilachia delle Sezioni Unite è un farsi, un divenire* che si avvale dell'apporto dei giudici del merito e delle riflessioni del Collegio della Sezione rimettente, dell'opera di studio e di ricerca del Massimario, degli approfondimenti scientifici e culturali offerti dagli incontri di studio organizzati dalla Formazione decentrata presso la Corte, delle sollecitazioni e degli stimoli, espressione di *ius litigatoris*, derivanti dalle difese delle parti e del contributo, ispirato alla salvaguardia del pubblico interesse attraverso il prisma dello *ius constitutionis*, del pubblico ministero. *Le Sezioni Unite sono dunque inserite in un contesto di confronto, di dialogo e di contraddittorio tra le parti, che consente alla Corte di legittimità di svolgere il suo ruolo con quella prudenza "mite" che rappresenta un connotato del mestiere del giudice»* (corsivi nostri).

Quella appena riportata è una pagina di straordinario valore. A chi, come appunto lo scrivente, da molti anni sottolinea la fecondità della contaminazione tra una disciplina normativa della vita sociale e la visione narrativa e non "pietrificata" della medesima, insomma l'arricchimento che un approccio dinamico al fatto può a essa fornire, in definitiva la fruttuosità della stretta coesione e delle reciproche, benefiche influenze derivanti dal contatto tra diritto e letteratura, essa reca un grande conforto. Vi si scolpisce infatti la convinzione (derivandone implicitamente un'esortazione) che la cultura del giurista non possa essere introflessa, ripiegata sul solo diritto, ma *debba* essere inquieta e aprirsi - sia detto di passaggio: anche nei piani di studio e nelle pratiche dei Dipartimenti di Giurisprudenza - all'antropologia, alle arti, alla filosofia, alla letteratura, alla musica, alla sociologia, alla storiografia (in definitiva: alle discipline umanistiche in genere) *proprio perché il suo lavoro ne risulti migliore*: "il giurista [...] sempre meglio si persuade che, se non sa altro che il diritto, non sa nemmeno il diritto"<sup>11</sup>.

### 3 - I meri fatti e il caso *sub iudice* come modo di "leggerli"

---

<sup>11</sup> F. CARNELUTTI, *Tempo perso*, Sansoni, Firenze, 1959, p. 6. A molta distanza di ingegno, ovviamente, ci si permetta altresì di rinviare al nostro *Letteratura e altre arti. Un ruolo decisivo per un nuovo giurista critico*, in *Le Arti e la dimensione giuridica*, a cura di O. ROSELLI, il Mulino, Bologna, 2020, p. 403 ss., e in *Scritti in onore di Franco Pizzetti*, a cura di C. BERTOLINO, T. CERRUTI, M. OROFINO, A. POGGI, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2020, I, p. 181 ss.





Nel caso di specie, in un istituto tecnico industriale di Terni, in cui sono presenti anche allievi e allieve di nazionalità straniera e di fede religiosa islamica, senza che questo abbia mai causato tra loro problemi di convivenza, due studentesse di una singola classe - a questa sola è quindi circoscritta la vicenda - chiedono all'„assistente tecnico, depositario degli arredi scolastici" di affiggere su una parete della loro aula il crocefisso e, dopo un'assemblea fra compagni, la loro maggioranza non trova da obiettare a tale richiesta. Lo fa invece, lamentando una lesione della propria libertà di insegnamento in presenza di quel simbolo, il professore di italiano, attivista dell'U.U.A.R. (questo è l'unico particolare che traggo dalla stampa quotidiana e non dalla decisione postillata). Egli, pertanto, a ogni suo ingresso per tenere la lezione, stacca il simbolo dal muro e lo ripone in un cassetto della cattedra, per riappendervelo prima di uscire.

Nasce un conflitto: il direttore scolastico, portato a conoscenza di questo atteggiamento, emana una circolare di invito a rispettare la volontà degli studenti (che la confermano, sempre a maggioranza, in un'apposita, nuova assemblea di classe) e un pedissequo ordine di servizio che invita i docenti - in concreto uno solo, non trovando gli altri motivo di disattendere la direttiva - ad adeguarsi. Un successivo consiglio di classe fotografa posizioni opposte ormai radicalizzate e verbalmente ribadite anche con un eccessivo riscaldarsi degli animi, tant'è che il docente continua a comportarsi come in precedenza.

Ne seguono un provvedimento disciplinare nei suoi confronti, da lui impugnato, e quindi un giudizio di primo grado e uno di appello, dal medesimo accesi e che lo vedono entrambi soccombente, lamentando egli in sostanza (lo si è anticipato, ma qui lo si ridice con altre parole) la lesione alla sua libertà di coscienza e di insegnamento per essere costretto a svolgere il proprio compito in presenza di un simbolo che non gli appare neutro o mero orpello "passivo", in relazione alla natura stessa dell'insegnare liberamente e perciò senza subire psicologicamente tale condizionamento. Infine, un ulteriore ricorso del medesimo alla sezione Lavoro della Suprema Corte e l'intervento del suo primo Presidente, che devolve la questione alle Sezioni Unite, fino all'arresto in commento.

Si noti immediatamente come - rispetto al *focus* dei modi di porre la questione in un tema che vede coinvolti principi e diritti già in precedenti occasioni motivo di discussione (principio di laicità, libertà di insegnamento, libertà dei discenti e rispettive identità spirituali, quanto all'„incombere" simbolico del fattore religioso, lamentata discriminazione diretta e/o indiretta) - la particolarità con la quale cui si manifesta il fatto colori la soluzione del caso che da esso origina di un accento argomentativo a memoria dello scrivente nuovo: il dirigente scolastico,



infatti, pur nel richiamo alla tradizione culturale popolare del Paese, non sembra insistere su questa più che con una notazione “di stile”, che fa leva sul punto di arrivo della giurisprudenza pregressa della Corte Edu, ossia sul noto “caso Lautsi”<sup>12</sup>. Egli fonda piuttosto il suo intervento - con prevalenza decisiva, nell’intenzione, quanto al peso che la circostanza assume nella motivazione - sulla necessità che venga preso atto della volontà maggioritaria della classe, espressa sull’istanza di due studentesse, rispettandola in quanto dai più fra i compagni condivisa. Almeno apparentemente, il punto essenziale della decisione del dirigente è cioè l’ossequio al valore del giusto procedimento, che egli ritiene sia stato osservato dagli attori della vicenda, tutti concordi sul punto di arrivo, salvo naturalmente il docente di italiano, unico riottoso.

A differenza di altre strategie argomentative, qui la difesa dell’esposizione del crocifisso in aula è insomma affidata al fatto che essa sia stata richiesta *ex parte populi* (ossia da due studentesse, confortate dalla non opposizione dalla maggioranza dei compagni), non imposta d’autorità, perché il preside si fa appunto forte di questo e vi si dovrà tornare.

Non siamo perciò di fronte al riproporsi del classico conflitto sofocleo, anche perché il coro (ossia gli studenti nel loro complesso) non assiste in questo caso da inerte spettatore alla contesa, ma si schiera a maggioranza con l’istanza di una delle parti, mentre l’altra - che all’opposto di Antigone non si richiama alle “leggi non scritte degli dei”, ma anzi contesta proprio la tradizione culturale invece rinverdata dalla richiesta delle studentesse che hanno chiesto l’affissione del simbolo - non chiede che un ordine dell’autorità impedisca la pratica in tutta la scuola (come invece aveva fatto in un altro noto caso un giudice onorario, cui, data la sua contestazione, era stato proposto di tenere udienza in un’aula spoglia di simboli), ma opera direttamente una defissione dalla parete e quindi una sua riaffissione, come soluzione di compromesso temporanea e strettamente individualistica<sup>13</sup>.

---

<sup>12</sup> *Ex plurimis*, senza pretesa di completezza, **C. CARDIA**, *Identità religiosa e culturale europea. La questione del crocifisso*, Giappichelli, Torino, 2010; **A. SCERBO**, *Simboli religiosi e laicità a partire dal caso Lautsi v. Italy*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, novembre 2010; **V. TURCHI**, *La pronuncia della Grande Chambre della Corte di Strasburgo sul caso Lautsi C. Italia: post nubila Phoebus*, ivi, ottobre 2011; **G. PUPPINCK**, *Il caso Lautsi contro l’Italia*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 13 febbraio 2012; **C. CARDIA**, *Il simbolo religioso e culturale*, ivi, n. 23 del 2012; **P. CAVANA**, *I simboli religiosi nello spazio pubblico nella recente esperienza europea*, ivi, n. 28 del 2012.

<sup>13</sup> Nell’ordine dei richiami: sulle strategie comunicative possibili in ordine al nostro



tema, **G. BLANDO**, *Secolarizzazione e laicità. Pratiche argomentative della Cedu*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2019 (che le considera peraltro anche in un quadro più generale - si veda ivi, p. 86 ss. - prima di concentrarsi su quelle della giurisprudenza di detta Corte); **N. COLAIANNI**, *Eguaglianza e diversità*, cit., p. 75 (per la distinzione tra argomenti "dall'alto" e "dal basso" in ordine al possibile contrasto tra simboli religiosi e laicità); **S. FORNARO**, *Antigone. Storia di un mito*, Cacocci, Roma, 2012 (sulle fortune e sulle interpretazioni del personaggio nei secoli, *ex plurimis*); **E. LA ROSA** "Uso" ed "abuso" del simbolo religioso: profili di responsabilità penale, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, febbraio 2008, quanto ai casi Montagnana, p. 5 ss. e Tosti, p. 9 ss., ossia rispettivamente quello del processo per il rifiuto dello scrutatore di svolgere il suo ufficio in un'aula scolastica se fosse stato presente il crocefisso, sede precaria di un seggio elettorale, e quello contro un magistrato onorario del Tribunale di Camerino, cui era stata offerta la soluzione di defiggere il simbolo dalla propria aula, ma che richiedeva, quale presupposto per esercitare la propria funzione, la previa defissione del medesimo simbolo da ogni aula del palazzo di giustizia, o la contemporanea presenza anche della *menorah* ebraica, ossia del candeliere a più bracci. Si noti che il professore Marcello Montagnana, protagonista del primo caso, non aveva trovato l'arredo sacro nel seggio numero 71, aperto il 26 marzo 1994 nell'ospedale della Santa Croce di Cuneo, in cui era stato incaricato dell'ufficio di scrutatore, ma per mero caso e anch'egli aveva sollevato la richiesta che la defissione fosse disposta con atto formale da tutti i luoghi pubblici della città teatro dell'episodio nel corso di operazioni elettorali: si legga in termini **S. LUZZATTO**, *Il crocifisso di Stato*, Einaudi, Torino, 2011, p. 6 ss., dov'è anche (p. 11 ss.) la vivace polemica dell'autore con la scrittrice **N. GINZBURG**, che era di famiglia ebraica, ma personalmente non credente e comunque favorevole al suo mantenimento in aula durante le lezioni, per ragioni chiare fin dal titolo del suo noto intervento in tema *Non togliete quel crocifisso: è il segno del dolore umano*, ne *L'Unità*, 25 marzo 1988, ossia esattamente sei anni prima, a proposito dell'eco ricevuta dalla richiesta di un'altra signora Montagnana - anche qui una professoressa che a tale cognome anteponeva anche quello di Migliano - di defiggerlo dalle pareti delle aule per l'anno scolastico 1987-1988. A essa rispose in senso negativo per la richiedente il parere 63/88, II sezione, del Consiglio di Stato, scindendo la questione del carattere religioso dell'istruzione pubblica da quella del valore del simbolo, interpretato come tale per cui "a parte il significato per i credenti, rappresenta il simbolo della civiltà e della cultura cristiana, nella sua radice storica, come valore universale, indipendente da specifica confessione religiosa", la cui esposizione non è presa in considerazione dai Patti Lateranensi, nemmeno nel testo riformulato dopo l'Accordo del 1984, motivo per cui non sarebbero risultati integrati i presupposti per ritenere abrogate, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, le disposizioni regolamentari che la prevedono (e sulle quali si veda in seguito nel nostro testo). Per un'opportuna contestualizzazione storica delle vicende sintetizzate, si tenga presente che - a parte il profilo religioso - in quel periodo storico il partito di maggioranza relativa, ossia la Democrazia Cristiana, recava nel simbolo appunto uno scudo crociato, sicché trovare un crocefisso o anche solo una croce (simboli peraltro non sovrapponibili nel significato) sulla parete di un seggio avrebbe potuto anche inviare un messaggio politico indiretto e che l'affissione del crocefisso nelle aule di udienza in una sede di giustizia risaliva al giuramento in nome anche di Dio imposto a consulenti e testimoni, prima che gli sviluppi della giurisprudenza costituzionale, successivamente accolti nei codici di rito, imponessero la secolarizzazione della formula di impegno al compimento fedele a



#### 4 - Le questioni di merito: a) del buon uso dei simboli pubblici, veicoli di messaggi "istituzionali" o espressione di sentimenti popolari condivisi

La sentenza discute anzitutto a lungo, con acribia, del crocefisso come elemento di arredo<sup>14</sup> e della vigenza o meno di un risalente obbligo normativo di esporlo a scuola, con eventuali differenze sul punto tra gli istituti dei gradi di istruzione inferiore o superiore e conclude (riportiamo le massime ufficiali) che

«L'esposizione del crocefisso nelle aule scolastiche non è disciplinata da alcuna disposizione di rango legislativo, ma da norme regolamentari previste per la scuola media (articolo 118, regio decreto n. 965/1924) e per la scuola elementare (articolo 119, regio decreto n. 1297/1928).

L'articolo 118 del regio decreto n. 965/1924 - inserito nel capo XII relativo ai locali e all'arredamento scolastico, che dispone che ogni istituto d'istruzione media "ha la bandiera nazionale; ogni aula, l'immagine del Crocefisso e il ritratto del Re" - è formalmente in vigore. La norma deve essere interpretata come riferibile anche alle scuole superiori del vigente ordinamento.

In base alla Costituzione repubblicana, ispirata al principio di laicità dello Stato e alla tutela della libertà religiosa positiva e negativa, non è consentita, nelle aule delle scuole pubbliche, l'affissione obbligatoria, per determinazione dei pubblici poteri, del simbolo religioso del crocefisso.

---

scienza e coscienza del compito assunto e all'asseverazione della verità dei fatti riferiti. Il primo caso ebbe termine con la sentenza della Cass. pen., sez. III, n. 10 del 2000, la seconda sentenza dopo un primo rinvio alla Corte d'Appello, con assoluzione piena dell'imputato per non costituire il fatto (l'essersi sottratto senza giustificato motivo all'ufficio pubblico temporaneo di scrutatore) un reato; al secondo pose in seguito fine - confermando invece la rimozione dalle funzioni del magistrato, disposta dal CSM in sede di giudizio disciplinare - la decisione delle Sezioni Unite civili n. 5924 del 2011, in *Foro. It.*, 4/2011, I, c. 1043 ss., con nota sui precedenti giurisprudenziali dei problemi oggetto di esame, c. 1059.

<sup>14</sup> Gustoso *l'incipit* in merito dell'acuto, risalente contributo di **M. CARTABIA**, *Il crocefisso e il calamaio*, in *La laicità crocifissa?*, cit., p. 63 ss. Nel clima confessionista in cui il regime fascista si apprestava a risolvere col Concordato del 1929 la "questione romana", era altresì obbligatorio tenere in aula il ritratto del Re e altresì ulteriori arredi, di rilievo talora pratico e talaltra simbolico, ai sensi dei Regi Decreti n. 965 del 1924 (per la scuola elementare) e n. 1297 del 1928 (per quella media): **R. TOSI**, *Il crocefisso, il pallottoliere e gli altri arredi scolastici*, in *www.forumcostituzionale.it.*, senza data.



Il regio decreto n. 965/1924, articolo 118, che comprende il crocifisso tra gli arredi scolastici, deve essere interpretato in conformità alla Costituzione e alla legislazione che dei principi costituzionali costituisce svolgimento e attuazione, nel senso che la comunità scolastica può decidere di esporre il crocifisso in aula con valutazione che sia frutto del rispetto delle convinzioni di tutti i componenti della medesima comunità, ricercando un "ragionevole accomodamento" tra eventuali posizioni difformi».

In che cosa si concreti questa nozione nella visione della Suprema Corte lo si discuterà nel paragrafo che segue, pur sottolineando fin d'ora che (se si dovesse ritenere tuttora vigenti le norme che disciplinano la fattispecie, non poste da un atto normativo di rango primario) la soluzione attorno alla quale la sentenza si diffonde a lungo - ossia che una reinterpretazione costituzionalmente adeguatrice delle norme ricavabili dalla ricordata disciplina regolamentare che sfoci nella strategia esegetica indicata dall'espressione da essa adoperata sarebbe stata l'unico modo di farle ancora salve - appare cercata a bella posta, volutamente perseguita a scopo "monitorio" e "didascalico", posto che una banale disapplicazione per il solo e specifico caso in esame dell'atto amministrativo illegittimo avrebbe chiuso ogni ulteriore discussione. Era dunque proprio quest'ultima che si intendeva provocare, ma andiamo per ordine.

Secondo la Cassazione, l'articolo 118, sopra rammentato "è ancora formalmente in vigore". Benché uno dei decreti legge rivolti a disboscare la "giungla normativa" ne avesse infatti operato l'abrogazione, un successivo intervento normativo ne ha ripristinato la vigenza; nella prosa della sentenza,

"l'abrogazione del R.D. n. 965 del 1924 - già prevista ai sensi del combinato disposto dell'art. 24 e del n. 224 dell'allegato A al D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificati dalla relativa legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 ... - è venuta meno a seguito della soppressione del citato n. 224 a opera del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, art. 3, comma 1bis, aggiunto dalla legge di conversione 18 febbraio 2009, n. 9".

Non ci lasceremo coinvolgere in questo *tourbillon* di birilli che cadono e poi vengono rimessi in piedi per continuare il gioco del *bowling*. Il risultato abrogativo non avrebbe avuto infatti bisogno di essere raggiunto in via espressa, essendo già stato conseguito in forma tacita e implicita - a parere di chi scrive - per l'impossibilità di legittimazione costituzionale di una religione statale e quindi dei suoi simboli, a tenore della vigente Costituzione, mentre il contrario era invece imposto



testualmente nel vigore dell'art. 1 dello Statuto albertino, ossia della fonte sovraordinata in cui all'epoca era fondato il regio decreto di cui si discute.

Dati peraltro i pregressi contrasti sul punto tra una giurisprudenza amministrativa, che come visto riteneva ancora vigente la norma e una ordinaria dubbia al riguardo<sup>15</sup>, la requisitoria del procuratore generale suggerisce (e la Corte coglie l'indicazione e vi si adegua con prontezza) che la ricollocazione "del medesimo simbolo, nella stessa aula" possa venire «attuata in autonomia nel contesto scolastico sulla base di un metodo "mite" che si faccia carico di tutte le esigenze in tensione».

La strategia argomentativa qui in atto è tra le più classiche e coglie la duplicità del significato del simbolo, che è assieme identitario (per chi vi si riconosca) e divisivo (per chi lo contrasti), cioè quella della neutralizzazione, della sterilizzazione del suo potenziale portato di "tensione", termine - come si vede - espressamente evocato, ma per indicare come spegnerla sul nascere.

Dottrina e giurisprudenza che nel corso del tempo hanno ricostruito le vicende conflittuali del crocefisso anche *sub specie juris* - "anche" lo si è scritto perché le traversie dell'immagine rinviano a quelle di chi vi è raffigurato - hanno in effetti tutte esplorato con varie sfumature strade di compromesso verbale (sicché a queste note ricostruzioni dissociative, semanticamente e per funzioni, si rinvia), parlando di volta in volta di un simbolo certo religioso, eppure altresì "laico", insomma di fede, ma anche - o solo, per chi non riconosca il valore della prima - di radicamento storico-culturale; ovvero "attivo" o meramente "passivo", quanto alla possibile influenza sui contenuti degli insegnamenti impartiti in un istituto di istruzione pubblico; infine imposto *ex parte principis* o invece proposto alla meditazione generale su impulso nascente *ex parte populi*, ovvero come simbolo "del potere" o "della coscienza".

## **5 - b) L'antica saggezza del "ragionevole accomodamento" riemerge come bussola tratta dalle esperienze multiculturali per navigare oggi il mare tempestoso del mondo variegato**

Il cuore della questione è dunque (una volta scelto un poco a forza il metodo sopra prefigurato per risolverla) di riempire di contenuto il "ragionevole accomodamento", al di là di una mera soluzione intuitiva dell'espressione verbale, che rimanda alla "mitezza" del diritto, termine

---

<sup>15</sup> La prima è riepilogata ad esempio da E. LA ROSA, "Uso" ed "abuso", cit., p. 16 ss.



espressamente richiamato nella sentenza per individuare la caratteristica essenziale del buon giudice.

Ha notato in proposito un colto e sensibile collega, proprio in attesa della pronuncia in commento, che qui

“appare evidente [...] l’intento di porre, per la prima volta, in risalto le risorse offerte dalle affinate forme di garanzia assicurate al lavoratore dal diritto antidiscriminatorio di matrice europea (più precisamente eurounitaria)”<sup>16</sup>.

A sentenza pubblicata, un’altra attenta dottrina parla esattamente dell’emersione di un “nuovo criterio del vivere insieme nella società multiculturale”<sup>17</sup>.

Potrebbe sorprendere che simile criterio (opportuno in linea di principio in altre società) sia invocato nella fattispecie, visto che nella nostra lo scontro culturale e religioso non ha coinvolto soggetti che appartenessero a etnie diverse, ma il motivo per il quale è opportuno applicarlo anche qui da noi sarà meglio chiarito nelle riflessioni finali.

Certo l’emersione del canone è storicamente maturata nei luoghi in cui il processo di compresenza di più “popoli” (autoctoni, coloni di risalente ingresso, nuove realtà immigrate) ha fatto percepire prima che altrove l’esigenza di problematizzare e mettere in campo strategie e tecniche per farli convivere pacificamente<sup>18</sup>.

---

<sup>16</sup> **A. LICASTRO**, *Il crocifisso e i diritti del lavoratore nell’ambiente scolastico (aspettando le Sezioni Unite della Cassazione)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n. 7 del 2021, p. 35 ss. (p. 38 per la citazione), anch’esso con esame della giurisprudenza pregressa e ampio ragguaglio di dottrina. Si leggano altresì **P. CAVANA**, *Il crocifisso davanti alle Sezioni Unite della Cassazione: difesa di diritti o accanimento iconoclasta?*, ivi, n. 14 del 2021, p. 61 ss.; **M. TOSCANO**, *Crocifisso nelle aule scolastiche: una fattispecie inedita al vaglio delle Sezioni Unite*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, n. 3/2020, p. 887 ss.; **J.H.H. WEILER**, *Verso “Lautsi-bis”? Il crocifisso scolastico (di nuovo) a giudizio*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2/2021, p. 121 ss.; **F. VARI**, *Crocifisso ancora nel mirino, la parola è alla Cassazione*, in *Avvenire*, 23 maggio 2021. In tale attesa, si era peraltro svolto anche, il 15 aprile 2021, un seminario virtuale a iniziativa della Corte di Cassazione intitolato *Crocifisso, laicità dello Stato, libertà religiosa. La parola alle Sezioni Unite civili (a margine di Cass. sez. lav.- ord. n.19618/2020)*, cui parteciparono per la parte accademica docenti con specifica esperienza sui vari profili del caso, come Marzia Barbera, Raffaele Botta, Susanna Mancini, Barbara Randazzo e Salvatore Sica, introdotto dal presidente del collegio che poi ha reso la sentenza, Pietro Curzio. Risulta insomma confermata, anche per quest’organo, la recezione dell’istituto dell’*amicus curiae* e difatti si legge, del Maestro che fu chiamato a concluderlo, **N. COLAIANNI**, *Il crocifisso di nuovo in Cassazione. Note da amicus curiae*, in *Questione Giustizia*, 16 giugno 2021.

<sup>17</sup> **C.B. CEFFA**, *Il crocifisso nella scuola di Stato: atto IV*, in *Forum di Quaderni Costituzionali - Rassegna*, 4/2021, p. 55 ss.

<sup>18</sup> Si legga ad esempio e per tutti il canadese **J. MACLURE**, *L’accomodamento ragionevole*



Quello che comunque si coglie, seguendo la ricostruzione della vicenda specifica, è che in verità tentativi di accomodamento (imperfetti, alla stregua della visione “pedagogica” della Cassazione) non erano in essa mancati: non da parte delle due autrici della richiesta iniziale, che non trova appoggio in debolissimi e controvertibili richiami normativi (assume a ragione la decisione) all’attuale obbligatorietà dell’esposizione, ma nemmeno impedimento a che un simbolo di tal natura possa esservi, per cui esse sottopongono la loro proposta all’insieme dei compagni d’aula; non a questi, che disciplinatamente la discutono e votano in merito, prendendo sul serio le procedure democratiche, il che sottintende la buona notizia che in linea di massima l’educazione civica non è materia a loro sconosciuta; non al docente che resiste, il quale non pretende che l’intera scuola prenda posizione sul caso e non si rifiuta, in ipotesi, di insegnare, se il bando al crocefisso non sia stato emesso per l’intera scuola, come avrebbe potuto pretendere alla stregua della rivendicazione avanzata nel caso Tosti, ma si limita a una sua temporanea defissione e poi procede, uscendo, alla riaffissione alla parete; non al direttore, che del richiamo alla maggioranza degli studenti della classe si fa appunto scudo, ma non impone oltranzisticamente l’affissione del simbolo nelle altre classi non interessate dalla disputa.

Vi erano state dunque ricerche di un compromesso, ma ognuna era sfociata in una proposta che - per così dire - parlava solo a se stessa, non coinvolgeva tutti gli attori della storia con una mentalità orientata all’intesa. Sembra cioè a chi scrive che l’aggettivo faccia in un certo senso premio sul risultato, o quanto meno ne prepari un accoglimento “alto”:

---

*e la concezione soggettiva della libertà di coscienza, in Iride 2/ 2012, p. 340 ss.; sull’individuazione del contesto generale del problema, ex plurimis, C. CARDIA, Libertà religiosa e multiculturalismo, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, maggio 2008; AA. VV., Multireligiosità e reazione giuridica, a cura di A. FUCCILLO, Giappichelli, Torino, 2008; M.C. FOLLIERO, Multiculturalismo e aconfessionalità. Le forme odierne del pluralismo e della laicità, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, marzo 2007; EAD., Libertà religiosa e società multiculturali: la risposta italiana, ivi, giugno 2008; F. ALICINO, Costituzionalismo e diritto europeo delle religioni, Cedam, Padova, 2011; quanto allo specifico tema del presente lavoro, A. MADERA, «Pubblicizzazione» e «privatizzazione» dei simboli di appartenenza confessionale negli U.S.A.: ultimo baluardo della religione civile o ripensamento delle regole della neutralità?, in Il Dir. Eccl., 2010, p. 221 ss.; EAD., Nuove forme di obiezione di coscienza fra oneri a carico della libertà religiosa e third-party burdens. Un’analisi comparativa della giurisprudenza della Corte Suprema U.S.A. e della Corte di Strasburgo, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, n. 16 del 2017, specialmente p. 14 ss.; B.G. BELLO, Accomodamenti ragionevoli basati sulla religione tra diritto antidiscriminatorio e diversity management, ivi, n. 12 del 2020, p. 1 ss.; G. PAVESI, Le frontiere europee della religious accommodation. Spunti di comparazione, ivi, n. 10 del 2021.*





ragionevole è unicamente un accomodamento non unilaterale, ma cercato attraverso il coinvolgimento, perché questo significa che ci si è accorti della sensibilità altrui e s'intende rispettarla, il che è precisamente l'obiettivo vero da perseguire, ossia quello di incrementare il tasso di dialogicità.

In altri termini, la sentenza Lautsi della *Grande Chambre* della Corte della Cedu si muoveva ancora nell'ottica del margine di apprezzamento "ufficiale" nazionale, una volta per tutte, in ordine alla questione dell'affissione in aula del crocifisso, come espressione della storia culturale e religiosa specifica di un Paese, mentre con la decisione attuale si guarda oltre: una specifica e storicamente rilevante tradizione nazionale sul punto non può comunque essere imposta d'autorità dall'alto, deve tenere conto di altre opzioni spirituali eventualmente in campo e - quel che più conta, lo sottolineo di nuovo con forza - ogni scelta deve essere soprattutto criticamente discussa e problematizzata. Non è insomma il simbolo in se stesso che va accolto o respinto *tout court*, innescando in tale modo una guerricciola identitaria, ma è la discussione matura intorno a esso che fa crescere una comunità attraversata da faglie potenzialmente conflittuali, perché induce le differenze ad aprirsi, a spiegarsi reciprocamente, a contaminarsi in senso positivo.

Torniamo ora nel luogo in cui l'episodio che aveva dato occasione al caso era nato. Teniamo pure in disparte i ragazzi, che sono ancora in formazione (la classe è una terza superiore, si tratta quindi di sedicenni) e che possiamo perciò assolvere se non si sono interrogati sull'opportunità e sulle implicazioni di una proposta divisiva e possono inoltre avere avuto una fiducia eccessiva nel principio di maggioranza, senza chiedersi se esso non conosca limiti operativi nelle questioni di coscienza.

Sono piuttosto le figure adulte educatrici, che avrebbero dovuto essere perciò fari di luce per i loro giovani, a non fare invero bella figura. Il dirigente scolastico non risulta (dalla parte narrativa della sentenza) avere innanzitutto convocato il suo docente che manifestava un'insofferenza e avergli parlato. Ricorre invece a una circolare e a un ordine di servizio, a un problema di coscienza oppone burocraticamente articoli di legge, commi e punti e virgola, peraltro senza nemmeno bene approfondire in punto di diritto la questione circa l'irrogabilità della sanzione disciplinare, che risulta perciò illegittima, ancorché non discriminatoria. Quanti soggetti di questo tipo, convinti che un aggregato umano a fini formativi debba essere governato come una caserma o con un ossequio formale e totemico alla volontà della maggioranza, sono stati presenti in passato e lo sono ancora oggi alla testa degli istituti scolastici?



Il professore che, dal suo canto, in un consiglio di istituto *ad hoc* lo insulta non si limita a mancare di *bon ton*. Sembra piuttosto un ben strano forgiatore d'anime e di vita, come un buon docente dovrebbe invece essere. Miope, in primo luogo: defigge nelle proprie ore un simbolo per essere libero nello svolgimento della propria funzione e non si accorge così di confessare soltanto una sua personale ossessione, di procurargli nel confronto un trionfo. È ipotizzabile inoltre che con coerenza eviti accuratamente di proporre in lettura la *Divina Commedia* o *I promessi sposi*, che faccia saltare a pie' pari le pagine dei manuali sul Medioevo, che sconsigli lo studio dell'arte di quell'epoca e la visita di famose e importanti chiese (anche se non per pregarvi, ma per ammirare i capolavori che custodiscono), o di pinacoteche, piene come sono di immagini che lo turbano. Egli equivale a quei genitori di fede islamica che chiedono per le loro figlie ore, sedi separate e testi specifici a scuola per l'educazione fisica, la storia dell'arte e le scienze naturali, affinché non si imbattano in visioni inopportune di nudi maschili.

Soprattutto però - il che per un docente è un peccato mortale - manca di fantasia e non sa stimolare la curiosità intellettuale di una platea di adolescenti: avrebbe infatti potuto (una volta posto di fronte alla richiesta della maggioranza di una sua classe di affiggere al muro un crocefisso), accettarla e fare mettere ai voti l'idea di apporvi anche i ritratti di Buddha, di Spinoza, di Voltaire. Ai ragazzi dubbiosi in merito - per comprensibile acerbità di conoscenze, come si è già rilevato - avrebbe potuto replicare: "Lasciatemi fare, raccontandovene vite e pensiero vi stupirò con effetti speciali". Decisamente, però, si tratta in questo caso di un professore lontano dall'archetipo, che abbiamo amato in molti, visto ne *L'attimo fuggente* di Peter Weir.

Conosco le obiezioni: la Cassazione, nel pronunciarsi sul già rammentato caso Tosti, lasciò intendere che l'opzione di un'affissione simbolica plurima è unicamente nella disponibilità delle Camere e possibile dunque solo con legge, ma d'altra parte la lunga citazione in precedenza riportata fa capire che anch'essa è disposta a spostare più innanzi la propria soglia di possibile "ragionevole accomodamento", ad esempio reinterpretando in modo più aperto l'autonomia regolatoria che la Costituzione riconosce in misura potenzialmente larga, a volerla usare intera, alle singole comunità scolastiche.

Qualcuno che non so più ritrovare nei miei appunti passati in proposito, né nella memoria, ha parlato inoltre della soluzione della parete piena, invece che vuota, come di un "supermarket di simboli religiosi". Ognuno si ispira invero al paesaggio culturale che preferisce. Chi scrive ama coltivare una diversa suggestione, pensando al Pantheon di Marco



Vipsanio Agrippa, in cui soggetti appartenenti a tutti i popoli sottomessi dai Romani pregavano, convenendovi, ciascuno il proprio Dio, compreso quello ignoto che Paolo di Tarso aveva trovato essere onorato in una visita ad Atene, o anche nessuno, ma meditando allora sull'imperscrutabile Fato, con un palese filo unificante di utilità pratica: quello di apprendere e praticare in tale modo fianco a fianco l'esercizio della tolleranza, senza sbudellarsi in nome delle contrapposte fedi o convinzioni al riguardo<sup>19</sup>.

## 6 - Dal diario di bordo di un vecchio professore

Sia consentito di concludere queste riflessioni aggiungendo a quello iniziale altri ricordi personali e d'altra parte non si può accusare certo di incoerenza e di infrazione della buona e sola tecnica chi ha confessato di ritenere che si possa - o meglio: che *si debba* - fare diritto anche raccontando in proprio e traendo buon frutto dalle narrazioni altrui.

Il 29 febbraio e il 1° marzo 2009 ero a Gallipoli, per un convegno su *Libertà religiosa e multiculturalismo* al quale mi interessava assistere, essendo all'epoca impensabile o comunque ancora molto poco diffusa la possibilità di collegarsi ai lavori da remoto, benché si trattasse solo di poco più di un decennio fa. Raggiunto il luogo poco prima del suo inizio, un giovane che collaborava all'organizzazione mi comunicò - a nome dei colleghi salentini e baresi che avevano voluto l'incontro e strutturato il programma - che il professore Aldo Lojodice non avrebbe potuto presenziare, per un lutto familiare improvviso, alla prevista tavola rotonda conclusiva su *La Carta dei Valori della Cittadinanza e dell'integrazione*, per cui mi si chiedeva di sostituirlo<sup>20</sup>. Provai a sottrarmi,

---

<sup>19</sup> Naturalmente il richiamo al monumento non intende introdurre un'impossibile e astorica proposta di applicare l'ottica e la problematica qui esaminata per quei tempi, essendo il manifestarsi dei principi di tolleranza e di laicità, in realtà, conquista di un'epoca molto successiva, come ribadisce opportunamente da ultimo **F. TAMBURI**, in *Roma antica e l'impossibile laicità*, in *30 anni di laicità dello Stato*, cit., p. 113 ss. Sarebbe cioè metodologicamente scorretto pensare il tema in un tempo storico in cui è impossibile calarlo, mentre non lo è il reciproco, ossia trarre dal senso simbolico del Pantheon, per così dire "ricontestualizzato", suggestioni per noi che viviamo oggi. L'*humus* religioso al tempo dei Romani finì peraltro per favorire sotto questo profilo la convivenza coi e dei popoli conquistati, come argomenta acutamente **M. BETTINI**, *Elogio del politeismo. Quello che possiamo imparare dalle religioni antiche*, il Mulino, Bologna, 2014.

<sup>20</sup> La tavola rotonda, moderata da Raffaele Coppola, vide confrontarsi Michele Lepri Gallerano, Michele Papa, Giuseppe Verde e me. Fusi poi le considerazioni fatte allora con altre, svolte in un diverso convegno di quel periodo su un tema analogo e scrissi così il



ma alle insistenze non avrei potuto contrapporre un eccesso nel diniego senza riuscire scortese. Avevo in precedenza avuto modo di studiare il tema e del resto avrei preso appunti degli interventi autorevoli programmati prima del mio, ma mi occorreva una chiave, un'idea per tenere assieme il tutto e mi veniva assegnato pochissimo tempo per trovarla. Mi aiutò un'intuizione nata dall'osservazione delle circostanze, proprio in senso spaziale. Chi conosce la città sa che essa ha un ponte, oltrepassato il quale si apre l'edificio del teatro municipale, che era appunto la sede dell'evento. Nel pubblico poi, a parte i colleghi e gli adulti interessati, erano convenuti studenti del locale liceo alle soglie della maturità, a giudicare dai volti e qualche loro professore. Mi inventai allora un'immagine che ho usato anche dopo, parlando a quei giovani della laicità come un atteggiamento mentale necessario a percorrere appunto un ponte da parte di due gruppi numerosi che lo risalgano da opposte sponde coi loro carri: non si può sovraccargarli di un bagaglio eccessivo, altrimenti se ne mette a rischio la portata, ma bisogna ridurre le masserizie all'essenziale, affinché ogni viandante possa recare con sé le sole cose a lui assolutamente indispensabili.

Circa dieci anni dopo, mi inviò un'e-mail l'autrice di un libro sulle stesse tematiche. Siciliana, risiedeva però in Germania, stava organizzandone le presentazioni in Italia, a Napoli non conosceva nessuno e le era stato segnalato il mio nome. Accettai di discutere con lei sul volume<sup>21</sup> il 7 novembre del 2018, in una libreria del Vomero, ma (salvo il doveroso, indispensabile accomodamento verbale reciproco nel confronto, impostoci dalla buona educazione) ci salutammo alla fine della serata constatando un dissenso: il suo pur bel libro mi appare infatti viziato dal pregiudizio "illuministico" di fondo di considerare la presenza pubblica del fattore religioso come un motivo di arretramento del dibattito, insomma quale manifestazione di oscurantismo intellettuale, che è una posizione diffusa anche in altri<sup>22</sup>. Personalmente ritengo, al contrario, che

---

saggio *I modelli istituzionali di integrazione musulmana in Europa e il caso dell' "islàm italiano"*, pubblicato proprio negli *Scritti in onore di Aldo Lojodice*, Cacucci, Bari, 2012, vol. II, p. 1045 ss., ma leggibile in anticipazione anche in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, febbraio 2011.

<sup>21</sup> **C. SCIUTO**, *Non c'è fede che tenga. Manifesto laico contro il multiculturalismo*, Feltrinelli, Milano, 2018.

<sup>22</sup> **P. FLORES D'ARCAIS**, *Contro Habermas*, Aragno, Torino, 2021, che reca nella seconda parte (p. 69 ss.) tanto l'esposizione del nucleo originario della propria critica, quanto la replica del filosofo tedesco, materiali già apparsi sulle pagine della rivista *MicroMega* nell'anno 2011; in tema, si legga almeno **A. MACERATINI**, *Religione e sfera*



un multiculturalismo temperato e la valorizzazione della presenza collettiva delle posizioni religiosamente orientate arricchiscano l'altrimenti esangue concezione di una democrazia come mera procedura e gli stessi valori secolari. Ad esempio, solidarietà e fraternità sono importanti per il diritto, che non è solo l'altra faccia "solidificante" della disciplina del mercato e in genere una forza strumentale alle esigenze dello sviluppo dell'economia, giacché su di esse le religioni hanno appunto molto da dire. Questo equivale a nutrire della laicità - posso per me stesso riconoscerlo senza sforzo - un'idea non "laicistica", di autosufficienza e di superiorità assiologica di chi abbia orientamenti non religiosamente orientati rispetto ai valori differenti di quanti vivano nel medesimo spazio sociale, che dunque è non un uni-verso, ma piuttosto un multi-verso ideale, stratificato e plurale: l'idea insomma di un metodo per convivere fra diversi, com'è stato ben detto<sup>23</sup>. Beninteso - lo dimostra l'ormai ricca elaborazione giurisprudenziale in tema di "eccezione culturale" in materia penale - l'apertura all'altro conosce limiti di fondo, che per noi sono scritti nella Carta costituzionale, solo fissati i quali essa può venire praticata<sup>24</sup>.

---

*pubblica nella teoria del discorso di Jürgen Habermas, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, n. 3 del 2020.*

<sup>23</sup> Nel senso del testo anche **L. ZANNOTTI**, *Riflessioni sulla laicità come convivenza*, in *30 anni di laicità dello Stato*, cit., p. 105 ss. Naturalmente per queste riflessioni mi dichiaro tributario di **H.P. GLENN**, *Tradizioni giuridiche nel mondo. La sostenibilità delle differenze*, a cura di S. FERLITO, traduzione italiana, il Mulino, Bologna, 2011, e in generale sostenitore di una valorizzazione dell'*overlapping consensus*, sul quale, ad esempio, **E. BACCARINI**, *Convivere nella diversità*, in *Ricerche Sociali*, 11, 2002, p. 217 ss.

<sup>24</sup> Sarebbe ultroneo per eccessivo appesantimento e comunque di impossibile esaustività nello spazio di una nota - nella quale i contributi che si indicano rinviano pertanto a ulteriore letteratura - indugiare su indicazioni bibliografiche. Senza dunque ambizioni di esaustività, per una risalente panoramica straniera in tema, dalla quale vengono altresì tratte direttive per il nostro Paese, **F. BASILE**, *Diritto penale e multiculturalismo: teoria e prassi della c.d. cultural defense nell'ordinamento statunitense*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, febbraio 2009; per più recenti rassegne di dottrina e casi giurisprudenziali, si vedano ad esempio - con giudizi chiaroscurali sugli arresti di volta in volta enunciati dalla Cassazione in ordine al nucleo "duro" dei valori irrinunciabili del nostro patrimonio giuridico - **G. CROCCO**, *Sistema penale e dinamiche interculturali: le implicazioni del movente culturale nella commissione del reato e rilevanza delle cultural defences*, in *giurisprudenzapenale*, 2015; **M.P. DI BLASIO**, *La rilevanza della scriminante culturale nel sistema penale italiano*, ivi, 2016; **G. CAVAGGION**, *La cultural defense e il diritto alla cultura nello Stato costituzionale*, in *Osservatorio Costituzionale*, 2/2015; **F. BASILE**, *Ultimissime dalla giurisprudenza in materia di reati culturalmente motivati*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n. 30 del 2018; **ID.**, *Le principali categorie di reati culturalmente motivati, Profili criminologici e normativi*, in *Diritto penale e Uomo*, 6/2019, p. 135 ss.; **C. GRANDI**, *Le principali categorie di reati culturalmente motivati nella giurisprudenza*



La verità è che in Occidente siamo diventati reciprocamente “stranieri morali”, com'eravamo stati da tempo con lucidità avvertiti che sarebbe andata<sup>25</sup>, ed ecco perché non occorre che un conflitto sia necessariamente inter-etnico per mutuare da questa specifica tipologia le istanze di sua composizione e le tecniche utili a comporlo in via procedurale. Schiavi in troppi di identità chiuse nell'incomunicabilità reciproca, quanto più ci illudiamo di esserne liberi, allorquando ci apriamo a parlare con gli altri è spesso più facile mostrare irrisione polemica e ferocia, né la cosa riguarda solo i conflitti di religione, che forse con eccessivo ottimismo si pensavano appartenenti a un periodo storico da ritenere archiviato e che immaginavamo sventati, quanto al rischio di una loro possibile rinascita, dalla presenza di istituti costituzionali di garanzia e di strumenti di controllo dagli abusi.

I contrasti tra favorevoli ai vaccini contro l'epidemia di Covid -19 e ai connessi lasciapassare per chi li abbia ricevuti e quanti li oppugnano - temendosi effetti indesiderati sulla salute e l'instaurarsi di una “dittatura sanitaria”, anche da parte di prestigiosi intellettuali, oltre che in seno a quanti sono privi di conoscenze tecniche che possano condurli a valutazioni magari critiche, ma correttamente condotte e sistematizzate con coerenza - sono in proposito assai istruttivi.

Si ha un bel replicare ai secondi che la libertà di coscienza - che essi invocano per sottrarsi a elementari doveri di solidarietà e avanzare sospetti sui nessi inconfessabili tra gli scienziati e operatori del ramo e i tentacoli di *Big Pharma* - riguarda questioni di opinione filosofica, politica,

---

*italiana*, ivi, p. 147 ss. Si deve a **I. RUGGIU**, *Il giudice antropologo. Costituzione e tecniche di composizione dei conflitti multiculturali*, FrancoAngeli, Milano, 2013, la prima proposta italiana (a scienza di chi scrive), oggi ripresa in dottrina, di un *test culturale* che accerti le effettive pratiche comportamentali di usi e costumi tradizionali, propri delle comunità straniere di riferimento, nel caso di conflitti interpretativi di fatti nati dall'impatto di culture immigrate nei Paesi occidentali di arrivo portati a cognizione giudiziaria. Mi permetto infine di segnalare *Diritto e pluralismo culturale. I mille volti della convivenza*, a cura di F. ABBONDANTE e dello scrivente, Editoriale Scientifica, Napoli, 2015, volume che raccoglie gli Atti di un convegno che fu organizzato su iniziativa di chi scrive presso l'Università Federico II.

<sup>25</sup> Ossia “individui che non hanno in comune premesse morali e norme di dimostrazione e di inferenza che consentano loro di risolvere le controversie morali mediante l'argomentazione razionale e che non possono farlo neppure appellandosi a individui o istituzioni di cui riconoscono l'autorità”: **H.T. ENGELHARDT jr**, *Manuale di Bioetica*, edizione originaria come *Foundations of Bioethics*, Second edition, Oxford University Press, New York 1996, traduzione italiana di S. RINI, Mondadori, Milano 1999, p. 30 (cito dalla seconda, molto rivista, edizione; la prima, uscita nel 1986, fu da noi tradotta nel 1991 e in entrambi i casi gli editori statunitense e italiano furono i medesimi).



religiosa, giacché nessun potere politico conformatore può in questi campi stabilire quale sia la verità assoluta, mentre - se parliamo di ricerca scientifica e sue applicazioni pratiche e siamo incompetenti in materia - allora dobbiamo seguire i protocolli che ci vengono indicati come più efficaci, sia pure senza aspettarci miracoli, perché la scienza è sempre sperimentale per propria natura, laddove l'attesa di questi attiene alla insindacabile dimensione della fede e dell'umana speranza che i credenti possano nutrire, invocando un intervento di natura sovraumana a proposito delle tribolazioni dell'esistenza.

Qualcuno attribuisce la responsabilità degli stati d'animo sovraccitati ai *social media*, ma tendo piuttosto a pensare che nel loro impiego troppo frequentemente teso ad alimentare l'*hate speech* si rispecchi il disagio (ossia l'incapacità e di più: la paura) che nasce dal non sapere stare in un mondo complicato, uno stato d'animo che comunque si rivelerebbe in altro modo, anche se essi non esistessero.

Quanto all'atteggiamento generale a proposito dei simboli, mi piace citare un brano di un libro recentissimo, di quelli che in prossimità della scadenza di ogni settennato presidenziale vengono pubblicati per fare la storia - in verità già tante volte ripercorsa, ma sempre esposta a rivelazioni inedite e punti di vista insoliti - dei personaggi che hanno *pro tempore* risieduto al Quirinale e delle loro non univoche interpretazioni del ruolo.

Trovo dunque scritto, a proposito del primo gennaio 1948, che

"Quel primo giorno dell'anno e di una nuova era, l'ufficio tecnico ordinò di smontare e di eliminare lo stemma reale dalle maniglie delle porte e delle finestre e di farlo raschiare via dai preziosi servizi di cristalleria, piatti, bicchieri e caraffe appartenuti ai Savoia. Il servizio di Parigi, il servizio Firenze, il servizio Carignano, che era stato di Carlo Felice, il servizio caccia, il servizio brillantinato, il servizio drago, il servizio treno. In alcuni casi durante l'operazione furono infranti e buttati. Da uno stemma marmoreo in altorilievo fu abbattuta a colpi di martello la corona e rimase solo lo scudo crociato sabauda. Il primo episodio di *cancel culture* repubblicano"<sup>26</sup>.

Se è per questo, presso i Romani era pratica comune la *damnatio memoriae* a ogni successione imperiale, e analogo è stato il modo di procedere contemporaneo di certi regimi che ritoccavano allo scopo le fotografie degli eventi importanti, facendo sparire a ogni loro ripubblicazione questo o quel personaggio già potente, ma in seguito caduto in disgrazia e la cui sorte si apprendeva proprio seguendo (ad

---

<sup>26</sup> M. DAMILANO, *Il Presidente*, La nave di Teseo, Milano, 2021, p. 27.



esempio) le successive manipolazioni delle immagini dei capi sovietici che assistevano alla sfilata del Primo Maggio dalle mura del Cremlino, ma questa tecnica comunicativa violenta la Storia, nel bene o nel male avvenuta. Anni fa partecipai sulla stampa cittadina partenopea a un dibattito a più voci sulla proposta di defiggere - da un angolo della facciata del palazzo delle poste centrali di piazza Matteotti, dovuto agli architetti Vaccaro e Franzi e di stile razionalistico piacentiniano, nonché da un lato, ben visibile dalla sottostante via Monteoliveto - la scritta dell'anno di edificazione come "1936, XIV dell'Era Fascista", scrivendo che non è in questo modo che si rivisita il passato e ci si lava la coscienza, ma lo si fa contemplandolo e storicizzandolo.

Infine la scuola, che è il primo luogo di socializzazione esterna alla famiglia in cui i conflitti di convivenza emergono. Innanzitutto qui bisognerebbe perciò apprendere a individuarli e a gestirli attraverso buone e saggiamente guidate pratiche di mutuo riconoscimento e anzi nella possibilità della mescolanza di classi, generi e orientamenti culturali si rinviene a mio avviso la ragione della superiorità formativa di una scuola laica e pubblica, rispetto a una "di tendenza" e a quella strettamente domestica e solo parentale, che pure durante la pandemia ha segnato una qualche ripresa statistica.

Piero Calamandrei la definiva icasticamente "un organo costituzionale"<sup>27</sup>. Servirebbero però allo scopo buon senso, autorevolezza senza autoritarismo e disposizione degli animi alla comprensione delle ispirazioni altrui, prima ancora che la ricerca di una proceduralizzazione formalizzata di un percorso, doti che spesso latitano. Si tratta insomma di porsi il compito di ricostituire nientemeno che un terreno pre-giuridico di razionalità dialogica minima condivisa. Sempre il Maestro fiorentino, nella medesima sede, ma citando Guido Calogero, osservava:

Attraverso la struttura dei programmi e del metodo didattico e la piena apertura della scuola a insegnanti ed a studenti di ogni convincimento e di ogni religione, senza alcuna preferenza di parte

---

<sup>27</sup> P. CALAMANDREI, *Difendiamo la scuola democratica*, Discorso pronunciato al III Congresso dell'Associazione a difesa della scuola nazionale, 11 febbraio 1950, ora in ID., *Per la scuola*, Sellerio, Palermo, 2008, p. 83 ss., e in *Costituzionalismo.it*, 3/ 2008, con nota introduttiva di L. PATRUNO, e ancora S. FAVARO, *La scuola come "organo costituzionale" al servizio della persona e della dignità umana: primi spunti di riflessione*, in *Tigor*, 1/2013, p. 91 ss. Segnalo altresì, nel medesimo ordine di idee di cui al testo, G. LANEVE, *In attesa del ritorno nelle scuole, riflessioni (in ordine sparso) sulla scuola, tra senso del luogo e prospettive della tecnologia*, in *Osservatorio Costituzionale*, 3/2020, p. 410 ss.





per gli uni e per gli altri, la scuola pubblica assicura che ogni voce sia presente, che nessuna verità venga insegnata senza essere anzitutto messa in dubbio nel pacato confronto con le verità opposte, che l'acquisizione dei convincimenti abbia luogo non sotto la pressione di una mentalità dogmatica, ma nello spirito della libera discussione critica, solo capace di non far dimenticare i contemporanei diritti dei convincimenti altrui.

Obiettivo improbo, ma indispensabile e da intraprendere costruendolo dal basso: il diritto non può da solo ridare infatti la vista e l'udito a chi vuole restare una monade cieca e sorda.

Un ultimo frammento di memoria mi balugina al riguardo davanti agli occhi mentre scrivo. Frequento l'ultimo anno del liceo classico Benedetto Croce di Torre Annunziata ed è il fatidico 1968. Sono il portavoce di non ricordo più quale rivendicazione studentesca, respinta però da un preside professore di matematica, che aveva anche pubblicato libri in materia e che - lo scrivo per lasciarne intuire il modo di pensare e governare l'istituto - l'aveva a lungo insegnata nel prestigioso collegio militare napoletano della Nunziatella. È l'ora di italiano e accalorato protesto col nostro carismatico professore, il cui nome - Antonio Carosella - voglio qui ricordare, perché (pur provenendo io da una famiglia di avvocati e avendo avuto nel giro più largo della parentela magistrati, notai, funzionari dello Stato) la prima lezione di diritto l'ho ricevuta da lui e ancora la ricordo. Lasciò scorrere lo sguardo in giro, impose con questo semplice gesto il silenzio - allora coi professori stimati questo accadeva, non saprei dire se avvenga anche adesso - e semplicemente ci disse: "Ragazzi, ricordatelo. I regolamenti esistono per chi non si sa regolare".

Un insegnamento - quanto a me - prezioso, appunto perché mi instillò l'albare intuizione, rafforzata e sostenuta in seguito da argomentazioni razionali frutto di letture di un'età più matura, che il diritto è una forza sussidiaria di regolazione, che può innescare o rafforzare processi di incivilimento solo se essi trovano autonome e forti radici in esigenze e movimenti culturali di maggiore ampiezza e complessità<sup>28</sup>.

---

<sup>28</sup> Del resto, "oggi si esige una giustizia secondo equità che non faccia venir meno il valore dell'eguaglianza. A queste richieste il diritto da solo non può più rispondere. Una giustizia secondo il diritto nel senso di regola generale e astratta deve coniugarsi con *una giustizia oltre il diritto*. Ciò significa anche che le distinzioni tradizionali tra i diversi settori della vita pratica sono diventate sempre più fluide e porose: il problema della giustizia è insieme giuridico, politico, economico, morale e religioso. Non è una questione settoriale": così F. VIOLA, *La ragionevolezza secondo Rawls*, in *Etiche e politiche della post-modernità*, a cura di C. VIGNA, Vita e Pensiero, Milano, 2003, p. 163 ss. (la citazione è



\* \* \*

Il diario del vecchio professore non s'interrompe qui; ha ancora una pagina, che però non è scritta come le altre al computer, bensì risulta manoscritta, per di più con una grafia stanca. Ho provato a trascriverne in bella copia quelle che mi appaiono divagazioni finali, ma non sono sicuro di avere decifrato bene tutto e allora ne restituisco il senso complessivo, come mi sembra di averlo inteso.

*«Il professore ha l'ardire di immaginare come si senta quell'uomo crocifisso sul Golgota più di duemila anni fa, quando si sofferma a osservare con una certa meraviglia (dall'alto dei cieli in cui si trova) quante dispute si accendono sulla terra attorno all'icona che ricorda il suo martirio; certo, egli conosce tutto, ma forse perfino lui non avrebbe mai potuto immaginare quale pessimo uso gli uomini avrebbero fatto della libertà loro irrettabilmente concessa. E sì che l'Inquisitore - quando era tornato in mezzo a loro a Siviglia - lo aveva pur messo sull'avviso:*

*Non dicevi Tu allora spesso: "Voglio rendervi liberi?". Ebbene, adesso Tu li ha veduti, questi uomini "liberi" ... -"Sì, questa faccenda ci è costata cara, ... ma noi l'abbiamo finalmente condotta a termine, in nome Tuo. Per quindici secoli ci siamo tormentati con questa libertà, ma adesso l'opera è compiuta e saldamente compiuta. Non credi che sia saldamente compiuta? Tu mi guardi con dolcezza e non mi degni neppure della Tua indignazione? Ma sappi che adesso, proprio oggi, questi uomini sono più che mai convinti di essere perfettamente liberi e tuttavia ci hanno essi stessi recato la propria libertà, e l'hanno deposta umilmente ai nostri piedi. Questo siamo stati noi ad ottenerlo, ma è questo che Tu desideravi, è una simile libertà?" »*

(Qui - insopportabilmente pignolo come tutti i topi di biblioteca - il professore annota la fonte della citazione, che è naturalmente *La leggenda del Grande Inquisitore*, da *I fratelli Karamazov* di **F.M. DOSTOEVSKIJ**, e perfino la traduzione italiana di M.R. FASANELLA: Garzanti, Milano, 1979, I, p. 263 ss.).

*«Chi sa (egli pensa) che il crocifisso non si sia pentito di essersi accollato per tutti - Agnus Dei - i peccata mundi. Diventati adulti, gli uomini si rivelano reciprocamente bestie feroci, come scrisse quel filosofo inglese.*

---

all'inizio, il corsivo nostro). Quanto al discorso specifico condotto in questa nota, "[L]a laicità della Costituzione s'isterilirebbe se non fosse sostenuta dalla laicità della società, per cui è necessaria ancora una lotta, una sensibilizzazione dell'opinione pubblica", come fa notare **N. COLAIANNI**, *Trent'anni di laicità. Rileggendo la sentenza 203/1989 e la successiva giurisprudenza costituzionale*, in *30 anni di laicità dello Stato*, cit., p. 45 ss. (p. 59 per la citazione), il che mi pare equivalere alla conferma che il piano (controintuitivo rispetto al *common sense*) della vigenza normativa dei principi costituzionali non può essere scisso dalla loro continua alimentazione da parte di una coscienza sociale critica diffusa e vigile.



*L'unica speranza è prendere esempio (e ricordarsene in seguito) dai bambini - egli pensa guardandoli mescolarsi in aula, o nei cortili e nelle piazze e ridere assieme - che, se vengono lasciati giocare da soli, lo fanno con naturalezza e fantasia, senza fare caso al colore della pelle dei compagni, al nome con cui ciascuno di essi chiama il proprio Dio o spirito guida, ai mezzi materiali o alla loro penuria nelle rispettive famiglie, felicemente ignari delle guerre che gli adulti muovono l'un contro l'altro per i loro interessi materiali, nascondendosi dietro ai simboli, sempre che purtroppo non ne rimangano vittime, ma allora e sempre per ragioni altrui, che se fosse per loro- assetati di vita - non li toccherebbero.*

*L'uomo crocefisso riflette a sua volta (o forse è il professore che gli attribuisce le sue stesse, povere riflessioni, che ha pure messe in chiaro in propri lavori con ambizioni scientifiche) che solo a partire da quella istituzione che gli uomini hanno creato e chiamano "scuola", se bene intesa e condotta - sì, ogni tanto "i grandi" fanno anche cose buone - i ragazzini potranno essere salvati, non diventare insomma, crescendo, come i padri, i nonni e i nonni dei nonni e via risalendo all'indietro, giacché - se lasciati appunto liberi di parlare ("In principio era il Verbo", ma come dogma la parola può ferire, mentre dispiegandosi aperta comunica, svela orizzonti e costruisce legami) e confrontarsi fra diversi, insomma di crescere e formarsi nel reciproco rispetto - riusciranno così a ri-conoscersi (oltre le etnie, le lingue, le fedi religiose o le idee politiche "positive", le ricchezze e le povertà distribuite in copia diversa per ognuno, non per ineluttabile destino, ma dall'avidità) come egualmente, incontestabilmente, semplicemente, umani».*